



I.S.I.S. "FEDERICO II"

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO

Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Management dello sport – Turismo – Grafica e Comunicazione – Logistica e Trasporti – Costruzione Ambiente e Territorio

ISTITUTO PROFESSIONALE

Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

LICEO ARTISTICO

Architettura e ambiente

CORSO SERALE PER ADULTI

AFM – SIA – Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

COMUNICAZIONE N. 6

a.s.2026/2027

**AI DOCENTI
AL DSGA
ALL'ALBO/SITO WEB**

Oggetto: Esercizio della libera professione e richiesta autorizzazione per impartire lezioni private. a.s. 2026-2027.

I docenti interessati alla richiesta di autorizzazione relativa all'esercizio della libera professione limitatamente all' a. s. in corso sono invitati a inviare la relativa domanda entro il 14.09.2026 all'ufficio di protocollo ceis044001@istruzione.it

Si ricorda che è incompatibile con la professione docente l'esercizio di attività commerciali, pena la decadenza dall'impiego.

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le lezioni private, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività: "1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto."

L'esercizio non autorizzato di tale attività comporta quindi gravi responsabilità sul piano amministrativo, con una evidente evasione di imposta, e disciplinare (esercizio di una professione senza la prescritta autorizzazione), cui si aggiunge anche una evidente responsabilità penale, nel caso si tratti di alunni del medesimo istituto.

Si ricordano, inoltre le incompatibilità previste per i pubblici dipendenti dal D. L.vo 165/2001. Tutto ciò premesso, nel caso lo scrivente dovesse essere messo a conoscenza del sussistere di situazioni di incompatibilità si vedrebbe costretto ad avviare i necessari accertamenti e le procedure disciplinari di cui all' art. 55 con successive modifiche ed integrazioni del succitato D. L.vo 165/2001.

Si raccomanda inoltre a tutti i docenti che ricevono incarichi esterni di richiedere tempestivamente la necessaria autorizzazione.

Capua 04/09/2026

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Russo**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
agli effetti dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)*